

CGIL



DIPARTIMENTO WELFARE
Politiche Previdenziali

***SCHEDA ESPLICATIVA
I PRINCIPALI CONTENUTI
DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE 30 GENNAIO 2007***

**FONDO PER L'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEI
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE
(FONDO TESORERIA)**

a cura di
Maria Rita Gilardi
Daniele Cerri

Roma, 8 febbraio 2007

Articolo 1

Finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”

Il Fondo Tesoreria è istituito con la legge finanziaria per il 2007 (296/2006). A tale fondo vengono destinate a partire dal 1° gennaio 2007 **le quote di TFR non conferite alle forme di previdenza complementare.**

Vengono applicate ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro **mensilmente.**

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI AL VERSAMENTO:

- i datori di lavoro del settore privato **con alle dipendenze almeno 50 addetti**

DATORI DI LAVORO CON ALMENO 50 ADDETTI ESCLUSI AL VERSAMENTO:

I datori di lavoro non devono versare nei seguenti casi il TFR al Fondo tesoreria:

- contratti di lavoro di durata inferiore a 3 mesi;
- lavoratrici/lavoratori a domicilio
- impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo
- lavoratrici/lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali prevedono il pagamento periodico delle quote di TFR maturate o l’accantonamento presso soggetti terzi.

CALCOLO DEI 50 ADDETTI

Per il calcolo dei 50 addetti si prende a riferimento:

- **per le aziende in attività al 31 dicembre 2006** la media annuale dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2006;
- **per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006** la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

Sono computati **tutti** i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario, inclusi quelli non destinatari delle disposizioni dell’articolo 2120 (lavoratrici/lavoratori delle aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il TFS); i lavoratori con contratto part-time sono calcolati in base alla normativa di riferimento (decreto legislativo 61/2000; due lavoratori con part-time 50% = 1). Viene escluso dal computo il lavoratore assente nel caso in cui sia stato sostituito.

COMUNICAZIONI DATORE DI LAVORO ALL’INPS

Tale computo deve essere comunicato dal datore di lavoro con apposita dichiarazione all’Inps. Il datore di lavoro **deve inoltre comunicare** nelle denunce individuali e-mens (art.44 d.l.269/2003):

- l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale versano integralmente il TFR;
- le informazioni relative alla scelte effettuate: scelta esplicita, modalità tacita, contributo al fondo tesoreria dello stato gestito dall'Inps.

Inoltre entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (1° febbraio 2007) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, d'intesa con l'Inps, individua le informazioni contenute nei contratti e gli accordi collettivi rispetto al conferimento del TFR ai fondi pensione. Informazioni utili per fare un riscontro rispetto alle informazioni trasmesse dal datore di lavoro di cui sopra. Entro 30 giorni dalla trasmissione di tali informazioni qualora risultino delle inesattezze l'Inps è tenuto a comunicarle al datore di lavoro.

Articolo 2 Prestazioni erogate dal Fondo

Le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare e confluite nel Fondo Tesoreria dello Stato **devono essere erogate alla/al lavoratrice/lavoratore** - secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile (liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, anticipazioni e rivalutazione) - **dal datore di lavoro anche per la quota che spetta al Fondo.**

Il datore di lavoro effettuerà poi il conguaglio sui contributi dovuti al Fondo e in caso di incapacità sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali.

Qualora l'importo che spetta al Fondo risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva il datore di lavoro comunica l'incapacità al **Fondo che entro trenta giorni deve erogare l'importo delle prestazioni.**

Articolo 3 Manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR

In tale articolo si indica **che cosa succede al TFR nel periodo che intercorre:**

- **dal 1° gennaio 2007 alla data della scelta** per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro in essere e quindi sono **effettivamente occupati al 31 dicembre 2006 e che hanno tempo per manifestare la loro scelta entro il 30 giugno 2007 quindi nel caso di:**
 1. **Esplicito conferimento** (per iscritto attraverso la compilazione dei moduli: TFR1 e modulo di adesione alla forma di previdenza complementare) del TFR maturando **ad una forma di previdenza complementare: il TFR precedente alla data della scelta rimane presso il datore di lavoro.**
 2. **Mancata manifestazione della volontà (modalità tacita): il TFR del periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro.**
 3. **Esplicita manifestazione di volontà (per iscritto attraverso la compilazione del modulo TFR1) di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro:**

- il datore di lavoro con alle dipendenze **almeno 50 addetti** trasferisce mensilmente a partire, dal mese successivo alla consegna del modulo da parte della/del lavoratrice/lavoratore il TFR al Fondo Tesoreria dello stato gestito dall'Inps **a decorrere dal 1° gennaio 2007 comprensivo della rivalutazione delle mensilità antecedenti a quelle dell'effettivo versamento. Mentre nelle aziende con meno di 50 addetti il TFR rimane presso il datore di lavoro.**
- **dal momento dell'assunzione alla data della scelta** per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva **al 31 dicembre 2006 e che hanno tempo per manifestare la loro scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione quindi nel caso di:**
 1. **Esplicito conferimento** (per iscritto attraverso la compilazione dei moduli: TFR2 e modulo di adesione alla forma di previdenza complementare) **del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare:**
 - a. **il TFR rimane presso il datore di lavoro** nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **meno di 50 addetti;**
 - b. **viene conferito al Fondo tesoreria dello Stato** per il periodo compreso dalla data di assunzione all'effettivo versamento alla forma di previdenza complementare scelta nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **almeno 50 addetti.**
 2. **Mancata manifestazione della volontà (modalità tacita):**
 - a. **il TFR rimane presso il datore di lavoro** nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **meno di 50 addetti;**
 - b. **viene conferito al Fondo tesoreria dello Stato** per il periodo compreso dalla data di assunzione all'effettivo versamento alla forma di previdenza complementare scelta nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **almeno 50 addetti.**
 3. **Esplícita manifestazione di volontà (per iscritto attraverso la compilazione del modulo TFR2) di mantenere il TFR presso il datore di lavoro:**
 - il datore di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferisce mensilmente a partire dal mese successivo alla consegna del modulo da parte del lavoratore il TFR al Fondo Tesoreria dello stato gestito dall'Inps **a decorrere dalla data di assunzione comprensivo della rivalutazione delle mensilità antecedenti a quelle dell'effettivo versamento. Mentre nelle aziende con meno di 50 addetti il TFR rimane presso il datore di lavoro.**

SI PREVEDE INOLTRE:

La **validità della scelta effettuata** anche nel caso in cui si instauri un nuovo rapporto di lavoro. Non è chiaro però come tale scelta debba essere portata a conoscenza del nuovo datore di lavoro.

In tale caso se la lavoratrice e il lavoratore hanno scelto l'adesione ad **un fondo pensione negoziale** nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (quindi ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o per licenziamento) possono quindi:

- **trasferire** la posizione al Fondo pensione negoziale connesso alla nuova attività;
- **riscattare** l'intera posizione ma con una tassazione maggiore: **23%**. In tal caso rispetto al nuovo rapporto di lavoro deve nuovamente scegliere se aderire alla previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda.

Nel caso invece di adesione ad una polizza individuale o ad un fondo pensione aperto occorre **verificare se il regolamento prevede la possibilità di riscatto totale con una tassazione al 23%**.